2026/1942

14.8.2026

DECISIONE (UE) 2026/1942 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 luglio 2026

sul trattamento dei dati personali nel contesto della vigilanza prudenziale degli enti creditizi (BCE/2026/18)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ([1]), in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ([2]), in particolare all'articolo 26,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ([3]), in particolare gli articoli 4, paragrafo 3 e 6, paragrafi 1 e 7,

considerando quanto segue:

(1) La Banca centrale europea (BCE) e ciascuna autorità nazionale competente (ANC) formano insieme il meccanismo di vigilanza unico (MVU). La BCE e le ANC svolgono compiti di vigilanza in relazione alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi del regolamento (UE) 1024/2013. Nell'assolvimento di tali compiti di vigilanza, la BCE e le ANC possono trattare dati personali.

(2) Nel trattare dati personali nell'assolvimento dei compiti di vigilanza, la BCE e le ANC determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento. La determinazione congiunta delle finalità del trattamento dei dati personali è il risultato dell'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'MVU, che comporta la cooperazione tra la BCE e le ANC.

(3) La BCE e ciascuna ANC sono pertanto da considerare contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, per quanto riguarda la BCE e dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, per quanto riguarda le ANC, in relazione alle operazioni di trattamento dei dati personali svolte nell'assolvimento dei compiti di vigilanza.

(4) L'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 stabiliscono che i contitolari del trattamento devono determinare, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi di cui, rispettivamente, al regolamento (UE) 2018/1725 e al regolamento (UE) 2016/679. Nell'interesse del funzionamento efficace e coerente dell'MVU di cui la BCE è responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013, nonché della trasparenza e della certezza del diritto, è opportuno che tale accordo sia istituito mediante una decisione della BCE adottata in consultazione con le ANC ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

(5) È opportuno che i contitolari del trattamento trattino i dati personali ai fini dei seguenti compiti di vigilanza: a) procedure di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità per soggetti vigilati significativi; b) procedure di autorizzazione; c) vigilanza corrente di soggetti vigilati significativi; d) misure amministrative e sanzioni, ad esclusione di alcune procedure specifiche; e) ispezioni in loco di soggetti vigilati significativi; f) sorveglianza della vigilanza di soggetti vigilati meno significativi, nonché g) vigilanza di soggetti vigilati meno significativi.

([1]) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj.
([2]) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.
([3]) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj.

(6) Laddove i dati personali siano trattati nel contesto di procedimenti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) 1024/2013 ciascuna ANC dovrebbe essere l'unico titolare del trattamento dal momento in cui la BCE notifica all'ANC la richiesta di avviare procedimenti; nel contesto delle procedure ai sensi dell'articolo 136 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) ([4]), ciascuna ANC dovrebbe essere l'unico titolare del trattamento dal momento in cui la BCE notifica all'ANC la sua richiesta e laddove la base giuridica per il trattamento dei dati personali non sia il regolamento (UE) 1024/2013, ciascuna ANC dovrebbe essere l'unico titolare del trattamento. È opportuno che la BCE oppure l'ANC, rispettivamente, siano l'unico titolare del trattamento per eventuali trattamenti di dati personali in relazione alle segnalazioni di violazioni della normativa nazionale o dell'Unione per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi presentate mediante il meccanismo di segnalazione delle violazioni della BCE o di un'ANC.

(7) Per rispettare l'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 e l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, è opportuno che la presente decisione stabilisca i rispettivi ruoli e rapporti dei contitolari del trattamento nei confronti degli interessati e disciplini le modalità con cui i contitolari sono tenuti a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo.

(8) L'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'MVU implica che in genere solo due o più contitolari del trattamento svolgano un compito di vigilanza nei confronti di un soggetto vigilato e svolgano le relative operazioni di trattamento dei dati personali. Pertanto, è opportuno che la determinazione delle rispettive responsabilità dei contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 o dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 tenga conto di quali contitolari del trattamento svolgono lo specifico compito di vigilanza in relazione a un soggetto vigilato. Tale approccio per determinare le rispettive responsabilità dei contitolari del trattamento è particolarmente pertinente nel contesto della comunicazione di informazioni all'interessato, del trattamento delle richieste dell'interessato e della notifica alle autorità di vigilanza di violazioni dei dati personali relative ai dati personali trattati da tale contitolare del trattamento.

(9) Le violazioni dei dati personali dovrebbero essere gestite dal contitolare responsabile. Nell'improbabile eventualità che il contitolare responsabile non possa essere determinato rapidamente, tutti i contitolari del trattamento dovrebbero essere responsabili della gestione della violazione dei dati personali. In tal caso, è opportuno che tutti i contitolari del trattamento si coordinino tra loro al fine di rispettare i rispettivi obblighi di notifica nei confronti dell'autorità di vigilanza e i loro obblighi di comunicazione nei confronti dell'interessato a norma del regolamento (UE) 2018/1725 o del regolamento (UE) 2016/679. Qualora all'interessato sia comunicata una violazione dei dati personali, è necessario che ciò avvenga in modo efficace al fine di evitare comunicazioni multiple o non coerenti. La BCE dovrebbe sempre notificare tutte le violazioni dei dati personali al Garante europeo della protezione dei dati, salvo quando è improbabile che la violazione dei dati personali in presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

(10) È opportuno che ciascun contitolare resti individualmente responsabile di mantenere un registro delle attività di trattamento che rientrano nelle proprie responsabilità, di determinare i periodi per i quali i dati personali saranno conservati; di decidere di limitare l'applicazione dei diritti degli interessati, laddove sia necessario e proporzionato, ovvero di applicare eventuali eccezioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1725 o dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679; di invididuare e valutare la legittimità, la necessità e la proporzionalità dei trasferimenti di dati personali verso un paese terzo oppure un'organizzazione internazionale; nonché di coinvolgere i responsabili del trattamento che trattano dati personali per suo conto.

(11) I contitolari del trattamento sono responsabili dei danni subiti a causa di un inadempimento, rispettivamente, del regolamento (UE) 2018/1725 o del regolamento (UE) 2016/679, ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1725, per quanto riguarda la BCE, e dell'articolo 82 del regolamento (UE) 2016/679, per quanto riguarda ciascuna ANC. Ciascuno dei contitolari del trattamento è responsabile in solido nei confronti degli interessati; è pertanto opportuno disciplinare la ripartizione del risarcimento versato tra i contitolari del trattamento.

(12) È opportuno che la presente decisione non pregiudichi l'applicabilità di altri atti giuridici dell'Unione che stabiliscono norme sulla trasmissione di informazioni di vigilanza in possesso della BCE alle istituzioni e agli organi dell'Unione, nonché ai tribunali e autorità nazionali e internazionali.

([4]) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141, del 14.5.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/468/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione disciplina la ripartizione dei rispettivi ruoli e delle rispettive responsabilità tra i contitolari del trattamento, che sono la BCE e le ANC per quanto riguarda il rispetto del regolamento (UE) 2018/1725, in relazione alla BCE, e del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle ANC, in occasione del trattamento dei dati personali nell'assolvimento dei compiti di vigilanza elencati nel paragrafo 2.

2. La presente decisione si applica al trattamento dei dati personali nell'assolvimento dei seguenti compiti di vigilanza:

a) procedure di verifica dei requisiti di idoneità per soggetti vigilati significativi;

b) procedure di autorizzazione;

c) vigilanza corrente di soggetti vigilati significativi;

d) misure amministrative e sanzioni, ad esclusione del trattamento di dati personali da parte di ANC che agiscono in virtù dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1024/2013 a partire dal momento in cui la BCE notifica all'ANC la richiesta di avviare procedimenti, nonché procedure ai sensi dell'articolo 136 del regolamento (UE) n. 468/2014 a partire dal momento in cui la BCE notifica all'ANC la propria richiesta;

e) ispezioni in loco di soggetti vigilati significativi;

f) sorveglianza della vigilanza di soggetti vigilati meno significativi;

g) vigilanza di soggetti vigilati meno significativi.

Per ciascun compito di vigilanza, l'oggetto, la natura e la finalità del trattamento, la base giuridica del trattamento, gli interessati e le categorie di dati personali trattati sono stabiliti negli allegati.

3. La presente decisione non si applica al trattamento di dati personali in relazione alle segnalazioni di violazioni della normativa nazionale o dell'Unione per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti credizi presentate attraverso il meccanismo di segnalazione delle violazioni della BCE o di un'ANC, né si applica nel caso in cui le ANC trattino dati personali in conformità a una base giuridica diversa dal regolamento (UE) n. 1024/2013.

4. La presente decisione lascia impregiudicati gli altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano la trasmissione delle informazioni di vigilanza in possesso della BCE alle istituzioni e agli organi dell'Unione, nonché agli organi giurisdizionali e alle autorità nazionali e internazionali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1024/2013 e al regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), salvo che sia altrimenti disposto, in aggiunta alle seguenti definizioni:

1) per «trattamento» si intende il trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2018/1725 o dell'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) 2016/679;

2) per «dati personali» si intendono i dati personali ai sensi dell'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) n. 2018/1725 o dell'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

3) per «autorità nazionale competente» («ANC») si intende un'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);

4) per «compito di vigilanza» si intende un compito conferito alla BCE ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e assolto nel quadro dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013;

5) per «titolare del trattamento» si intende un titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 o dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679;

6) per «contitolare del trattamento» si intende un contitolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 o dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679;

7) per «responsabile del trattamento» si intende un responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2018/1725 o dell'articolo 4, punto 8), del regolamento (UE) 2016/679;

8) per «istituzioni e organi dell'Unione» si intendono le istituzioni e gli organi dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) 2018/1725;

9) per «informativa sulla protezione dei dati» si intende un documento mediante il quale agli interessati sono fornite informazioni a norma degli articoli 15 o 16 del regolamento (UE) 2018/1725 o degli articoli 13 o 14 del regolamento (UE) 2016/679;

10) per «richiesta di un interessato» si intende una richiesta formulata da parte di un interessato a uno o più dei contitolari, nel caso in cui l'interessato eserciti uno dei suoi diritti ai sensi del capo III del regolamento (UE) 2018/1725 o del capo III del regolamento (UE) 2016/679;

11) per «violazione dei dati personali» si intende una violazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 3, punto 16), del regolamento (UE) 2018/1725 o dell'articolo 4, punto 12), del regolamento (UE) 2016/679;

12) per «autorità di controllo» si intende un'autorità di controllo nazionale ai sensi dell'articolo 3, punto 22), del regolamento (UE) 2018/1725 o un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 4, punto 21), del regolamento (UE) 2016/679, o il Garante europeo della protezione dei dati;

13) per «Stato membro d'origine» si intende lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione;

14) per «Stato membro ospitante» si intende lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha una succursale o presta servizi;

Articolo 3

Comunicazione di informazioni all'interessato

1. Il contitolare del trattamento che avvia il trattamento dei dati personali, che comprende la raccolta di dati personali, comunica all'interessato le informazioni richieste ai sensi rispettivamente degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725 o degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, nonché dell'articolo 28, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (UE) 2018/1725 o dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (UE) 2016/679. Tale contitolare del trattamento è:

a) per i dati personali trasmessi tramite il portale del sistema di gestione delle informazioni (Information Management System, IMAS), la BCE;

b) per i dati personali ricevuti in tutti gli altri casi:

   i) per le procedure di verifica dei requisiti di idoneità riguardanti soggetti vigilati significativi, l'ANC competente ai sensi degli articoli 93 e 94 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);

   ii) per le procedure di autorizzazione:

      1) in caso di concessione di autorizzazioni, l'ANC che riceve l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013;

      2) in caso di partecipazioni qualificate, l'ANC che riceve la notifica o eventuali informazioni connesse ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013;

      3) in caso di procedure avviate da un'ANC per la revoca dell'autorizzazione all'accesso all'attività di ente creditizio, compresa la revoca su richiesta dell'ente creditizio, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), l'ANC competente;

4) in caso di procedure avviate dalla BCE per la revoca dell'autorizzazione all'accesso all'attività di ente creditizio, la BCE;

5) in caso di stabilimento di una succursale da parte di un soggetto vigilato significativo, l'ANC dello Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);

6) in caso di notifica di una modifica della fornitura di servizi da parte di un soggetto vigilato significativo o di un soggetto vigilato meno significativo; di notifica di una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale da parte di un soggetto vigilato significativo o di un soggetto vigilato meno significativo; oppure dello stabilimento di una succursale da parte di un soggetto vigilato meno significativo, l'ANC dello Stato membro d'origine;

7) in caso di stabilimento di una succursale in uno Stato membro partecipante da parte di un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante, l'ANC dello Stato membro ospitante;

8) in caso di prestazione di servizi al di fuori degli Stati membri partecipanti da parte di un soggetto vigilato significativo o da parte di un soggetto vigilato meno significativo, l'ANC dello Stato membro d'origine;

9) in caso di prestazione di servizi in uno Stato membro partecipante da parte di un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante, l'ANC dello Stato membro ospitante;

10) in caso di approvazione o esenzione dall'approvazione di società di partecipazione finanziaria (mista) comprendenti soggetti o gruppi vigilati significativi, la BCE;

11) in caso di approvazione o esenzione dall'approvazione di società di partecipazione finanziaria (mista) comprendenti soggetti vigilati meno significativi o gruppi vigilati meno significativi, l'ANC che riceve l'istanza in conformità all'articolo 21 *bis* della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]);

12) nel caso di fusioni effettuate da enti e da società di partecipazione finanziaria (mista), laddove i soggetti risultanti da tale operazione proposta siano soggetti vigilati significativi, la BCE;

13) in caso di fusioni effettuate da enti e da società di partecipazione finanziaria (mista) laddove i soggetti risultanti da tale operazione proposta siano soggetti vigilati meno significativi, l'ANC che riceve la notifica ai sensi dell'articolo 27 *decies*, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2013/36/UE;

14) nel caso di scissioni effettuate da enti e da società di partecipazione finanziaria (mista) che sono soggetti vigilati significativi, la BCE;

15) in caso di scissioni effettuate da enti e da società di partecipazione finanziaria (mista) che sono soggetti vigilati meno significativi, l'ANC che riceve la notifica ai sensi dell'articolo 27 *decies*, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE;

iii) per la vigilanza corrente di soggetti vigilati significativi, la BCE;

iv) per quanto riguarda le misure amministrative e le sanzioni, la BCE;

v) per le ispezioni in loco di soggetti vigilati significativi, la BCE;

vi) per la sorveglianza della vigilanza di soggetti vigilati meno significativi, la BCE;

vii) per la vigilanza di soggetti vigilati meno significativi:

1) l'ANC dello Stato membro d'origine; oppure

2) laddove la BCE eserciti direttamente tutti i pertinenti poteri per i soggetti vigilati meno significativi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE.

([5]) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

2. Ciascun contitolare del trattamento pubblica un'informativa sulla protezione dei dati sul proprio sito Internet, oltre ad adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1.

3. I contitolari del trattamento coordinano e concordano il contenuto coerente, se non identico, delle informazioni da comunicare all'interessato ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (UE) 2018/1725 e dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 4

Gestione delle richieste degli interessati

1. Gli interessati possono esercitare i propri diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725 oppure del regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi, nei confronti di e contro ciascuno dei contitolari del trattamento. Ciascun contitolare del trattamento pubblica il proprio punto di contatto e il punto di contatto di ciascuno degli altri contitolari del trattamento nella propria informativa sulla protezione dei dati sul proprio sito Internet.

2. Il contitolare del trattamento responsabile della gestione della richiesta dell'interessato è:

a) per le procedure di verifica dei requisiti di idoneità per soggetti vigilati significativi, l'ANC competente ai sensi degli articoli 93 e 94 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) fino a quando la valutazione nella procedura di verifica dei requisiti di idoneità è assegnata alla BCE e, successivamente, la BCE;

b) per le procedure di autorizzazione:

   i) in caso di concessione di autorizzazioni, l'ANC che riceve l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 fino a quando il progetto di decisione predisposto dall'ANC è notificato alla BCE e, successivamente, la BCE;

   ii) in caso di partecipazioni qualificate, l'ANC che riceve la notifica o eventuali informazioni connesse ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 fino a quando il progetto di decisione dell'ANC di opporsi o meno all'acquisizione è presentato alla BCE e, successivamente, la BCE;

   iii) in caso di procedure avviate da un'ANC per la revoca di un'autorizzazione all'accesso all'attività di ente creditizio, compresa la revoca su richiesta dell'ente creditizio, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), l'ANC competente fino a quando il progetto di decisione di revoca predisposto dall'ANC è presentato alla BCE e, successivamente, la BCE;

   iv) in caso di procedure avviate dalla BCE per la revoca di un'autorizzazione all'accesso all'attività di ente creditizio, la BCE;

   v) in caso di stabilimento di una succursale da parte di un soggetto vigilato significativo, l'ANC dello Stato membro d'origine in conformità all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) fino alla notifica dell'avvio della procedura di passaporto alla BCE e, successivamente, alla BCE;

   vi) in caso di notifica di una modifica della prestazione di servizi da parte di un soggetto vigilato significativo o di un soggetto vigilato meno significativo; di notifica di una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale da parte di un soggetto vigilato significativo o di un soggetto vigilato meno significativo, oppure dello stabilimento di una succursale da parte di un soggetto vigilato meno significativo, l'ANC dello Stato membro d'origine fino alla notifica dell'avvio della procedura di passaporto alla BCE e, successivamente, la BCE;

   vii) in caso di stabilimento di una succursale in uno Stato membro partecipante da parte di un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante, l'ANC dello Stato membro ospitante fino alla notifica dell'avvio della procedura di passaporto alla BCE e, successivamente, la BCE;

   viii) in caso di prestazione di servizi al di fuori degli Stati membri partecipanti da parte di un soggetto vigilato significativo o da parte di un soggetto vigilato meno significativo, l'ANC dello Stato membro d'origine fino alla notifica dell'avvio della procedura di passaporto alla BCE e, successivamente, la BCE;

ix) in caso di prestazione di servizi in uno Stato membro partecipante da parte di un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante, l'ANC dello Stato membro ospitante fino alla notifica dell'avvio della procedura di passaporto alla BCE e, successivamente, alla BCE;

x) in caso di approvazione o esenzione dall'approvazione di società di partecipazione finanziaria (mista) comprendenti soggetti o gruppi vigilati significativi, la BCE;

xi) in caso di approvazione o esenzione dall'approvazione di società di partecipazione finanziaria (mista) comprendenti soggetti o gruppi vigilati meno significativi, l'ANC che riceve l'istanza ai sensi dell'articolo 21 *bis* della direttiva 2013/36/UE;

xii) in caso di fusioni effettuate da enti e da società di partecipazione finanziaria (mista), laddove i soggetti risultanti da tale operazione proposta siano soggetti vigilati significativi, la BCE;

xiii) in caso di fusioni effettuate da enti e da società di partecipazione finanziaria (mista), laddove i soggetti risultanti da tale operazione proposta siano soggetti vigilati meno significativi, l'ANC che riceve la notifica ai sensi dell'articolo 27 *decies*, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2013/36/UE;

xiv) in caso di scissioni effettuate da enti e da società di partecipazione finanziaria (mista) che sono soggetti vigilati significativi, la BCE;

xv) in caso di scissioni effettuate da enti e da società di partecipazione finanziaria (mista) che sono soggetti vigilati meno significativi, l'ANC che riceve la notifica ai sensi dell'articolo 27 *decies*, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE;

c) per la vigilanza in corso di soggetti vigilati significativi, la BCE;

d) per le misure amministrative e sanzioni, la BCE;

e) per le ispezioni in loco di soggetti vigilati significativi, la BCE;

f) per la sorveglianza della vigilanza di soggetti vigilati meno significativi, la BCE;

g) per la vigilanza di soggetti vigilati meno significativi:

i) l'ANC dello Stato membro d'origine; oppure

ii) laddove la BCE eserciti direttamente tutti i poteri pertinenti per i soggetti vigilati meno significativi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE.

3. Un contitolare del trattamento, su richiesta del contitolare del trattamento responsabile ai sensi del paragrafo 2, fornisce un'assistenza rapida ed efficiente a quest'ultimo nel trattamento di eventuali richieste dell'interessato, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 4.

4. Si applicano le seguenti norme alla gestione delle richieste degli interessati:

a) Il contitolare del trattamento che riceve la richiesta dell'interessato invia all'interessato una conferma dell'avvenuta ricezione senza indebito ritardo. Se la richiesta dell'interessato non rientra tra le proprie responsabilità come determinato ai sensi del paragrafo 2, il contitolare del trattamento che riceve la richiesta dell'interessato la trasmette al contitolare del trattamento effettivamente responsabile della gestione di tale richiesta ai sensi del paragrafo 2.

b) Se il contitolare del trattamento al quale è stata inoltrata la richiesta dell'interessato conferma di essere il contitolare del trattamento responsabile della gestione di tale richiesta ai sensi del paragrafo 2, il contitolare del trattamento che ha ricevuto la richiesta dell'interessato informa quest'ultimo della trasmissione della richiesta dell'interessato a tale contitolare del trattamento.

c) Eventuali disaccordi in merito a quale contitolare del trattamento sia responsabile ai sensi del paragrafo 2 sono risolti in una riunione tra il contitolare del trattamento che ha ricevuto la richiesta dell'interessato, il contitolare del trattamento al quale è stata trasmessa la richiesta dell'interessato ed eventuali altri contitolari del trattamento che quest'ultimo ritenga responsabili ai sensi del paragrafo 2. A seguito di tale riunione, il contitolare del trattamento che ha ricevuto la richiesta dell'interessato informa quest'ultimo della trasmissione della richiesta al contitolare del trattamento che ha confermato di essere responsabile ai sensi del paragrafo 2. Se il contitolare del trattamento che riceve la richiesta dell'interessato è il contitolare del trattamento responsabile ai sensi del paragrafo 2, ma la richiesta dell'interessato riguarda anche altri compiti di vigilanza di cui al paragrafo 2, lettere da a) a g), tale contitolare del trattamento richiede l'assistenza di un altro contitolare del trattamento o di altri contitolari del trattamento in conformità al paragrafo 3;

d) il contitolare del trattamento responsabile ai sensi del paragrafo 2 invia la risposta definitiva all'interessato, dopo aver integrato i contributi forniti da eventuali altri contitolari del trattamento ai sensi della lettera c), se del caso.

Articolo 5

Procedura relativa alle violazioni dei dati personali

1. Un contitolare del trattamento che viene a conoscenza di una violazione dei dati personali notifica la violazione a tutti gli altri contitolari del trattamento senza indebito ritardo e al più tardi entro 24 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza della violazione dei dati personali.

2. Il contitolare del trattamento che ha causato la violazione dei dati personali o cui è attribuibile la violazione dei dati personali, comprese le violazioni causate dai relativi responsabili del trattamento o sub-responsabili del trattamento, o attribuibili a essi, è responsabile della gestione di una violazione dei dati personali in conformità, rispettivamente, al regolamento (UE) 2018/1725 o al regolamento (UE) 2016/679. Se non è possibile stabilire quale contitolare del trattamento è responsabile entro 24 ore dal momento in cui un contitolare del trattamento viene a conoscenza della violazione dei dati personali, la BCE è responsabile della gestione della violazione dei dati personali

3. Il contitolare del trattamento responsabile ai sensi del paragrafo 2, in particolare, notifica all'autorità di vigilanza competente e informa l'interessato della violazione dei dati personali, se del caso. La BCE notifica altresì la violazione dei dati personali anche al Garante europeo della protezione dei dati, a meno che la violazione dei dati personali non possa comportare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, anche se non è il contitolare del trattamento responsabile.

4. Il contitolare del trattamento responsabile ai sensi del paragrafo 2 notifica senza indebito ritardo a tutti gli altri contitolari del trattamento a) le misure applicate dal contitolare del trattamento per attenuare i rischi derivanti dalla violazione dei dati personali e b) se la violazione dei dati personali sia stata o sarà notificata all'autorità di vigilanza competente e comunicata all'interessato.

Articolo 6

Sicurezza del trattamento

1. Ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725 e dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679, i contitolari del trattamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali trattati. Nella valutazione del livello di sicurezza appropriato, i contitolari del trattamento tengono conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per gli interessati.

2. Ciascun contitolare del trattamento che mantiene e amministra un sistema informatico utilizzato per il trattamento dei dati personali stabilisce e attua misure tecniche e organizzative adeguate in relazione a tale sistema, oppure garantisce che il responsabile del trattamento stabilisca e attui tali misure.

3. I contitolari del trattamento consentono l'accesso ai dati personali trattati nell'ambito della presente decisione solo alle persone fisiche che agiscono sotto la loro autorità e solo nella misura necessaria al conseguimento delle finalità del trattamento di cui agli allegati.

4. I contitolari del trattamento garantiscono che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate a rispettare la riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Articolo 7

Valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati

1. I contitolari del trattamento convengono circa la necessità o meno di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e su quale dei contitolari del trattamento debba predisporre un progetto di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

2. Una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati può essere considerata definitiva solo se è stata approvata da tutti i contitolari del trattamento.

3. In casi giustificati, ad esempio quando i contitolari del trattamento non sono coinvolti nelle stesse fasi di un'operazione di trattamento, i contitolari del trattamento effettuano una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati distinta per la fase specifica dell'operazione di trattamento nella quale sono coinvolti.

4. Qualora una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento, in assenza di garanzie, misure di sicurezza e meccanismi per attenuare il rischio, presenterebbe un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e il contitolare del trattamento responsabile della predisposizione del progetto di cui al paragrafo 1 sia del parere che il rischio non possa essere attenuato con mezzi ragionevoli alla luce delle tecnologie disponibili e dei costi di attuazione, tale contitolare del trattamento consulta la propria autorità di vigilanza. In tal caso, la BCE consulta anche il Garante europeo della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1725, anche se non è il contitolare responsabile della predisposizione del progetto di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Altre responsabilità dei contitolari del trattamento

1. Fatti salvi gli obblighi cui sono soggetti i contitolari del trattamento a norma del regolamento (UE) 2018/1725, del regolamento (UE) 2016/679 o della normativa nazionale, ciascun contitolare del trattamento è responsabile di quanto segue:

a) determinare i periodi per i quali i dati personali saranno conservati conformemente alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati;

b) decidere di limitare l'applicazione dei diritti dell'interessato, ove necessario e proporzionato, conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati, comprese le norme interne adottate da un contitolare del trattamento o la normativa nazionale in conformità, rispettivamente, al regolamento (UE) 2018/1725 o al regolamento (UE) 2016/679, ovvero di applicare eventuali eccezioni ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1725 o dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679;

c) individuare e valutare la legittimità, la necessità e la proporzionalità dei trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale e adempiere ai propri obblighi ai sensi, rispettivamente, del capo V del regolamento (UE) 2018/1725 o del capo V del regolamento (UE) 2016/679;

d) ricorrere esclusivamente a responsabili del trattamento che offrono sufficienti garanzie per attuare misure tecniche e organizzative adeguate, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1725 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679;

e) fornire agli altri contitolari del trattamento un elenco dei responsabili del trattamento incaricati da tale contitolare del trattamento di trattare i dati personali nell'assolvimento dei compiti di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. I contitolari del trattamento si notificano a vicenda tutte le informazioni pertinenti relative al rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto del regime di riservatezza applicabile.

Articolo 9

Conformità e documentazione

1. Ciascuno dei contitolari del trattamento rispetta i principi generali di protezione dei dati di cui, rispettivamente, all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1725 o all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.

2. Ciascun contitolare del trattamento mantiene registri delle attività di trattamento sotto la propria responsabilità e conserva le informazioni necessarie a dimostrare la propria conformità alla presente decisione.

Articolo 10

Cooperazione tra contitolari del trattamento

I contitolari del trattamento si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per consentire a ciascuno di essi di conformarsi agli obblighi del regolamento (UE) 2018/1725 o del regolamento (UE) 2016/679, rispettivamente, e alla presente decisione, entro un termine compatibile con gli obblighi contenuti in tali regolamenti.

Articolo 11

Ripartizione del risarcimento

I contitolari del trattamento regolano tra loro eventuali risarcimenti versati da uno (o più) di essi per il danno subito a seguito di un inadempimento del regolamento (UE) 2018/1725 o del regolamento (UE) 2016/679 in base all'effettivo grado di responsabilità. Un contitolare del trattamento che dimostri di non essere in alcun modo responsabile di un evento che faccia sorgere la sua responsabilità è esonerato da tale regolamento tra il contitolare del trattamento e gli altri contitolari del trattamento e ha il diritto di rivalersi sul contitolare del trattamento effettivamente responsabile per qualsiasi contributo versato a titolo di risarcimento.

Articolo 12

Risoluzione delle controversie

1. In caso di controversia in merito alla liquidazione del risarcimento versato da uno dei contitolari del trattamento per i danni subiti a causa di una violazione del regolamento (UE) 2018/1725 o del regolamento (UE) 2016/679, è istituita una commissioneindipendente per facilitare la risoluzione della controversia.

2. Qualsiasi contitolare del trattamento può dare notifica di una controversia a uno o più contitolari del trattamento e nominare un membro della commissione. Ciascun contitolare del trattamento che ha ricevuto notifica nomina il proprio membro della commissioneentro due settimane dalla data di ricezione della notifica. Il contitolare che ha effettuato la notifica della controversia e i contitolari del trattamento che hanno ricevuto la notifica sono considerati parti della controversia.

3. Una commissioneindipendente ha un numero dispari di membri ed è composto dai membri della commissione-nominati ai sensi del paragrafo 2 e da uno o due membri nominati congiuntamente da tali membri. Il membro della commissioneo i membri della commissionenominati congiuntamente svolgono le funzioni di presidente, o di presidente e vicepresidente rispettivamente a seconda della loro anzianità e sono remunerati mediante un contributo finanziario paritario da parte di tutte le parti del disaccordo. Il membro della commissioneo i membri della commissionenominati congiuntamente sono indipendenti dalle parti dela controversia. Il presidente della commissione notifica la composizione finale della commissioneal presidente della BCE.

4. La commissioneindipendente opera nel rispetto dei principi di imparzialità e uguaglianza e del diritto di essere ascoltati.

5. La commissioenindipendente mira a trasmettere, entro tre mesi dalla data della notifica della sua composizione definitiva al presidente della BCE, una raccomandazione motivata sulla risoluzione della controversia. La raccomandazione non è vincolante per le parti della controversia e può essere presentata come prova in procedimenti giudiziari.

Articolo 13

Riesame

Per garantire l'efficacia della determinazione delle responsabilità, tra i contitolari del trattamento, per quanto riguarda il rispetto degli obblighi ai sensi, rispettivamente, del regolamento (UE) 2018/1725 e del regolamento (UE) 2016/679, il Consiglio direttivo riesamina le modalità stabilite nella presente decisione al più tardi entro i cinque anni successivi alla data dalla quale decorrono gli effetti della presente decisione.

Articolo 14

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Articolo 15

Destinatari

Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 luglio 2026

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

ALLEGATO I

Verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità

1. OGGETTO, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La BCE, in cooperazione con le ANC, svolge valutazioni e rivalutazioni dell'idoneità degli esponenti nominati a ricoprire posizioni di responsabilità per l'amministrazione e il controllo di soggetti vigilati significativi, come ad esempio membri dell'organo di amministrazione e responsabili delle principali funzioni aziendali, nonché dei soggetti che ricoprono altre posizioni indicate dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2013/36/UE, direttori di succursali e talune altre persone responsabili per l'amministrazione di soggetti vigilati significativi o delle loro succursali (di seguito, la «procedura di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità»).

Nel contesto delle procedure di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità, i dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) valutare se gli esponenti nominati soddisfano i criteri di professionalità e onorabilità;

b) effettuare rivalutazioni per garantire che i requisiti di professionalità e onorabilità siano soddisfatti su base continuativa e, qualora i requisiti non siano soddisfatti, revocare i membri interessati dall'organo di amministrazione del soggetto vigilato significativo;

c) valutare le istanze di autorizzazione per incarichi non esecutivi aggiuntivi di membri dell'organo di amministrazione, nonché le istanze di autorizzazione a ricoprire simultaneamente nel soggetto vigilato significativo la posizione di presidente dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica e la posizione di amministratore delegato;

d) condurre ricerche quantitative, analisi e relazioni statistiche a livello aggregato.

2. BASE GIURIDICA

a) Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 oppure articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e, in alcuni Stati membri, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e con gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013;

b) articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 oppure articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e, in alcuni Stati membri, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 in combinato disposto con la direttiva 2013/36/UE, come recepita nella normativa nazionale.

3. INTERESSATI

Possono essere trattati i dati personali relativi alle seguenti categorie di interessati:

a) esponenti nominati che sono oggetto di una valutazione secondo una procedura di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità;

b) parenti stretti di un esponente nominato, quali coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro familiare con cui l'esponente nominato condivide un alloggio;

c) soci di un esponente nominato i cui dati personali sono rilevanti per la valutazione dell'esponente nominato, come le persone che ricoprono posizioni dirigenziali nel soggetto vigilato presso il quale è effettuata la nomina o che ne sono proprietari effettivi;

d) rappresentanti autorizzati di un esponente nominato nella procedura di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità.

4. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Possono essere trattate le seguenti categorie di dati personali:

a) dati identificativi, quali nome, numero di carta d'identità/passaporto, cittadinanza e firma dell'esponente nominato;

b) dati di contatto, quali indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono dell'esponente nominato;

c) dati professionali relativi all'istruzione, alla formazione, all'occupazione e ad altre cariche ricoperte dall'esponente nominato e dai membri dell'organo di amministrazione del soggetto vigilato nel quale è effettuata la nomina;

d) dati professionali relativi a qualsiasi altra attività commerciali dell'esponente nominato;

e) dettagli sui precedenti penali e informazioni su indagini e procedimenti penali, procedimenti civili e amministrativi pertinenti e azioni disciplinari, compresa l'interdizione dalla funzione di amministratore di una società, procedure di fallimento, di insolvenza e procedure analoghe;

f) dati finanziari dell'esponente nominato;

g) descrizione dei rapporti personali di parenti stretti dell'esponente nominato con altri membri dell'organo di amministrazione e/o responsabili delle principali funzioni aziendali del soggetto vigilato presso il quale è effettuata la nomina, della sua impresa madre oppure delle sue controllate, nonché dei rapporti professionali e finanziari con il soggetto vigilato presso il quale è effettuata la nomina, con la sua impresa madre oppure con le sue controllate;

h) informazioni circa il fatto che una valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità sia già stata condotta da un'altra autorità competente o meno e informazioni sull'esito di tale valutazione;

i) osservazioni da parte del personale della BCE o delle ANC in merito alle prestazioni dell'esponente nominato nel suo ruolo attuale o in qualsiasi ruolo precedente che possano avere un impatto sulla procedura di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità in corso;

j) informazioni sulla condotta dell'esponente nominato nel suo ruolo attuale che possano essere rilevanti nel contesto delle rivalutazioni;

k) registrazione sonora della voce dell'esponente nominato.

ALLEGATO II

Procedure di autorizzazione

1. OGGETTO, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La BCE, in cooperazione con le ANC, svolge valutazioni nel contesto delle procedure di autorizzazione che comprendono l'acquisizione di partecipazioni qualificate, la concessione e la revoca dell'autorizzazione all'accesso all'attività di ente creditizio, la libertà di stabilimento e il diritto di prestare servizi, le approvazioni o esenzioni dall'approvazione di società di partecipazione finanziaria (mista) che comprendono soggetti vigilati significativi oppure gruppi vigilati significativi, nonché fusioni e scissioni che sono notificate.

Nel contesto di ciascuna delle rispettive procedure di autorizzazione, i dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) autorizzazione all'accesso all'attività di ente creditizio: valutare se un soggetto che richiede un'autorizzazione rispetti i rilevanti requisiti della normativa nazionale e dell'Unione, che possono includere la valutazione dell'organizzazione strutturale, le valutazioni dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri dell'organo di amministrazione e dei responsabili delle principali funzioni aziendali, nonché l'analisi dell'idoneità degli azionisti o dei soci del richiedente;

b) partecipazioni qualificate: valutare la solidità finanziaria della proposta di acquisizione e l'idoneità dell'acquirente proposto;

c) revoca dell'autorizzazione all'accesso all'attività di ente creditizio: valutare se un soggetto vigilato soddisfi le condizioni per la revoca di un'autorizzazione in base alla normativa nazionale e dell'Unione;

d) diritto di stabilimento e libertà di prestare servizi dei soggetti vigilati: valutare se lo stabilimento di una succursale o la prestazione di servizi da parte di soggetti vigilati significativi e soggetti vigilati meno significativi, lo stabilimento di una succursale in uno Stato membro partecipante da parte di un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante, la prestazione di servizi al di fuori degli Stati membri partecipanti da parte di un soggetto vigilato significativo o meno significativo, la prestazione di servizi in uno Stato membro partecipante da parte di un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante, nonché le modifiche delle informazioni dettagliate di una succursale o le modifiche della prestazione di servizi da parte di soggetti vigilati significativi o meno significativi rispettino i pertinenti requisiti della normativa nazionale e dell'Unione.

e) approvazioni o esenzioni dall'approvazione di società di partecipazione finanziaria (mista): valutare se i criteri stabiliti nella rilevante normativa nazionale e dell'Unione per concedere un'approvazione o un'esenzione dall'approvazione di una società di partecipazione finanziaria (mista) siano rispettati, compresa la valutazione delle disposizione interne e l'organizzazione strutturale del gruppo del quale la società di partecipazione finanziaria (mista) fa parte, nonché la distribuzione interna dei compiti nel gruppo e l'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione e degli azionisti (o soci) della società di partecipazione finanziaria (mista).

f) fusioni e scissioni attuate da enti e da società di partecipazione finanziaria (mista): valutare se i criteri stabiliti nella rilevante normativa nazionale o dell'Unione per l'approvazione di scissioni e divisioni siano rispettati, compresa la valutazione della reputazione e della solidità finanziaria delle parti finanziarie interessate coinvolte e se il soggetto risultante dall'operazione proposta sarà in grado di rispettare e continuare a rispettare i requisiti di vigilanza.

2. BASE GIURIDICA

a) Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 oppure articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e, in alcuni Stati membri, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c) e g), l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 4, gli articoli 14 e 15 e l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013;

b) Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 oppure articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e, in alcuni Stati membri, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, in combinato disposto con gli articoli 8, da 11 a 17 e con la parte V, titoli 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);

c) Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 oppure articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e, in alcuni Stati membri, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, in combinato disposto con gli articoli 8, 8 *bis*, da 10 a 14, 18, 21 *bis*, 22, 23, 27 *decies*, 27 *undecies*, 33, 34, 35 e 39 della direttiva 2013/36/UE, come recepita nella normativa nazionale.

3. INTERESSATI

Possono essere trattati i dati personali relativi alle seguenti categorie di interessati.

3.1. Autorizzazione all'accesso all'attività di ente creditizio:

a) personale del richiedente;

b) membri dell'organo di amministrazione, responsabili delle principali funzioni azionali e azionisti o soci (nel caso di persone giuridiche, i soggetti che dirigono di fatto l'attività) del richiedente o di altri soggetti collegati al richiedente;

c) i soggetti con i quali il richiedente o i membri dell'organo di amministrazione, i responsabili delle principali funzioni aziendali e gli azionisti o i soci (nel caso di persone giuridiche, i soggetti che dirigono di fatto l'attività) del richiedente intrattiene o intrattengono rapporti finanziari o non finanziari rilevanti;

d) rappresentanti autorizzati del richiedente nella procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

3.2. Partecipazioni qualificate:

a) il personale del soggetto vigilato oggetto della procedura; i membri dell'organo di amministrazione e gli azionisti del soggetto vigilato oggetto della procedura oppure altri soggetti rilevanti;

b) soggetti che dirigono di fatto l'attività dell'acquirente e membri dell'organo di amministrazione che dirigeranno l'attività del soggetto vigilato oggetto della procedura a seguito della proposta di acquisto della partecipazione qualificata, nonché soggetti con i quali essi intrattengono rapporti finanziari o non finanziari rilevanti;

c) l'acquirente di una partecipazione qualificata, nonché i soggetti con i quali intrattiene rapporti finanziari o non finanziari rilevanti;

d) personale e rappresentanti autorizzati dell'acquirente.

3.3. Revoche dell'autorizzazione all'accesso all'attività di ente creditizio:

a) membri dell'organo di amministrazione, responsabili delle principali funzioni aziendali e azionisti o soci (nel caso di persone giuridiche, i soggetti che dirigono di fatto l'attività) del soggetto vigilato oggetto della procedura;

b) i soggetti con i quali i membri dell'organo di amministrazione e gli azionisti o i soci (nel caso di persone giuridiche, i soggetti che dirigono di fatto l'attività) del soggetto vigilato oggetto della procedura intrattengono rapporti finanziari o non finanziari rilevanti;

c) personale e rappresentanti autorizzati del soggetto vigilato oggetto della procedura.

3.4. Diritto di stabilimento e libertà di prestare servizi dei soggetti vigilati:

a) personale del soggetto vigilato oggetto della procedura;

b) membri dell'organo di amministrazione e azionisti del soggetto vigilato oggetto della procedura;

c) rappresentanti autorizzati del soggetto vigilato oggetto della procedura.

3.5. Approvazioni o esenzioni dall'approvazione di società di partecipazione finanziaria (mista):

a) personale della società di partecipazione finanziaria (mista) oggetto della procedura e del soggetto vigilato che è una filiazione della società di partecipazione finanziaria (mista) oggetto della procedura;

b) membri dell'organo di amministrazione e azionisti o soci (nel caso di persone giuridiche, i soggetti che dirigono di fatto l'attività) del soggetto vigilato che è una filiazione della società di partecipazione finanziaria (mista) oggetto della procedura, nonché soggetti con i quali intrattengono rapporti finanziari o non finanziari rilevanti;

c) membri dell'organo di amministrazione e azionisti o soci (nel caso di persone giuridiche, i soggetti che dirigono di fatto l'attività) della società di partecipazione finanziaria (mista) oggetto della procedura, nonché i soggetti con i quali intrattengono rapporti finanziari o non finanziari rilevanti;

d) rappresentanti autorizzati della società di partecipazione finanziaria (mista) oggetto della procedura.

3.6. fusioni e scissioni effettuate da enti e da società di partecipazione finanziaria (mista):

a) personale del soggetto vigilato oggetto della procedura;

b) membri dell'organo di amministrazione, responsabili delle principali funzioni aziendali e azionisti o soci (nel caso di persone giuridiche, i soggetti che dirigono di fatto l'attività) del soggetto vigilato o di altri soggetti collegati al soggetto vigilato oggetto della procedura;

c) membri dell'organo di amministrazione che dirigeranno l'attività del soggetto vigilato risultante dall'operazione proposta, nonché soggetti con i quali intrattengono rapporti finanziari o non finanziari rilevanti;

d) rappresentanti autorizzati del soggetto vigilato oggetto della procedura.

4. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Possono essere trattate le seguenti categorie di dati personali:

a) dati identificativi, quali nome, numero di carta d'identità/passaporto, cittadinanza e firma;

b) dati di contatto, quali indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono;

c) dati professionali relativi all'istruzione, alla formazione, all'occupazione e ad altre posizioni ricoperte;

d) dati professionali relativi a qualsiasi altra attività commerciale;

e) dettagli sui precedenti penali e informazioni su indagini e procedimenti penali, procedimenti civili e amministrativi pertinenti e azioni disciplinari, compresa l'interdizione dalla funzione di amministratore di una società, procedure di fallimento, di insolvenza e procedure analoghe;

f) dettagli finanziari;

g) descrizione dei rilevanti interessi o rapporti finanziari e non finanziari;

h) informazioni riguardanti eventuali dinieghi di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza per svolgere un'attività commerciale, imprenditoriale o professionale; revoca, ritiro o cancellazione di tali registrazioni, autorizzazioni, iscrizioni o licenze, oppure espulsione da parte di un organismo di regolamentazione o pubblico o da parte di un organismo o un'associazione professionale;

i) informazioni in merito al fatto che un'altra autorità competente abbia già effettuato una valutazione della reputazione e informazioni sull'esito di tale valutazione;

j) osservazioni da parte del personale della BCE o delle ANC in merito alle prestazioni della persona interessata nel suo ruolo attuale o in qualsiasi ruolo precedente che possano avere un impatto sulla pertinente valutazione;

k) registrazione sonora della voce della persona interessata.

ALLEGATO III

Vigilanza corrente di soggetti vigilati significativi

1. OGGETTO, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Nel contesto della vigilanza prudenziale dei soggetti vigilati significativi, i dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) assicurare che i soggetti vigilati significativi rispettino la pertinente normativa dell'Unione, tra cui il suo recepimento a livello nazionale, imponendo requisiti prudenziali in materia di i) fondi propri, cartolarizzazione, limiti alle grandi esposizioni, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e divulgazione al pubblico di informazioni su tali questioni nonché ii) governance, tra cui processi di gestione del rischio, meccanismi di controllo interno, politiche e prassi di remunerazione, nonché processi interni di valutazione dell'adeguatezza del capitale e della liquidità efficaci, tra cui modelli basati sui rating interni;

b) effettuare analisi prudenziali e prove di stress per determinare se i soggetti vigilati significativi soddisfino i pertinenti requisiti della normativa dell'Unione e, sulla base di tale analisi prudenziale, imporre ai soggetti vigilati requisiti specifici e altre misure;

c) esercitare la vigilanza sulle imprese madre di soggetti vigilati stabilite in uno degli Stati membri partecipanti, comprese le società di partecipazione finanziaria (mista), e partecipare alla vigilanza su base consolidata, anche in collegi delle autorità di vigilanza, fatta salva la partecipazione delle ANC a tali collegi in qualità di osservatori, sulle imprese madre non stabilite in uno degli Stati membri partecipanti;

d) partecipare alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari in relazione ai soggetti vigilati che ne fanno parte e assumere i compiti di coordinatore quando la BCE è nominata coordinatore per un conglomerato finanziario in conformità ai criteri fissati nel pertinente diritto dell'Unione;

e) svolgere compiti di vigilanza in relazione ai piani di risanamento e all'intervento precoce;

f) svolgere compiti di vigilanza in relazione alla valutazione delle partecipazioni rilevanti che non sono partecipazioni qualificate;

g) esercitare, nei confronti dei soggetti vigilati significativi, i poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale che rientrano nell'ambito dei compiti della BCE, tra cui l'approvazione di acquisizioni, da parte di soggetti vigilati significativi, di partecipazioni in un ente non creditizio o in un ente creditizio al di fuori dell'Unione, fusioni o scissioni di enti creditizi, l'acquisizione o la vendita di attività o passività, modifiche dello statuto degli enti creditizi, la nomina di revisori esterni, richieste di informazioni e relazioni specifiche da parte di revisori esterni, progetti di esternalizzazione, operazioni in paesi terzi, l'esercizio di poteri nei confronti degli azionisti, la concessione o la limitazione di crediti a parti correlate, decisioni strategiche e la costituzione di gruppi bancari cooperativi;

h) esercitare, nei confronti dei soggetti vigilati significativi, i poteri di vigilanza conferiti dalla normativa dell'Unione, comprese le opzioni e le discrezionalità a disposizione delle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) e della direttiva 2013/36/UE, come recepita nella normativa nazionale;

2. BASE GIURIDICA

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 oppure articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e, in alcuni Stati membri, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i), l'articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 6 e 9 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

([1]) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

3. INTERESSATI

Possono essere trattati i dati personali relativi alle seguenti categorie di interessati:

a) personale di un soggetto vigilato significativo;

b) membri dell'organo di amministrazione, clienti e loro garanti, azionisti e creditori, prestatori di servizi, consulenti e revisori esterni di un soggetto vigilato significativo;

c) personale o rappresentanti di associazioni bancarie;

d) personale delle istituzioni e degli organi dell'Unione e delle autorità nazionali e internazionali;

e) altri terzi, quali i soggetti che presentano reclami o richieste di informazioni riguardanti un soggetto vigilato significativo;

f) rappresentanti autorizzati di un esponente nominato in una procedura di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità;

g) rappresentanti autorizzati dell'acquirente di una partecipazione rilevante;

h) personale dell'acquirente di una partecipazione rilevante.

4. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Possono essere trattate le seguenti categorie di dati personali:

a) dati identificativi, quali nome, numero di carta d'identità/passaporto, cittadinanza e firma;

b) dati di contatto, quali indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono;

c) dati professionali relativi all'istruzione, alla formazione, all'occupazione, ad altre posizioni ricoperte e a qualsiasi altra attività imprenditoriale;

d) dettagli finanziari, ad esempio nel contesto di una revisione delle pratiche creditizie di un cliente bancario o nel contesto di un prestito a un membro dell'organo di amministrazione quando è necessaria un'approvazione preventiva;

e) dettagli sui precedenti penali e informazioni su indagini e procedimenti penali, procedimenti civili e amministrativi pertinenti e azioni disciplinari, compresa l'interdizione dalla funzione di amministratore di una società, procedure di fallimento, di insolvenza e procedure analoghe.

ALLEGATO IV

Misure amministrative e sanzioni

1. OGGETTO, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Nel contesto delle misure amministrative e sanzioni, i dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) indagare su presunte violazioni degli obblighi previsti dai pertinenti atti della normativa dell'Unione direttamente applicabili commesse da soggetti vigilati in relazione alle quali possono essere imposte sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 ed elaborare proposte per l'imposizione di tali sanzioni;

b) indagare su presunte violazioni, da parte di soggetti vigilati, di regolamenti o decisioni della BCE in relazione alle quali possono essere imposte sanzioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013;

c) valutare, nel contesto dei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1024/2013, se un'ANC dovrebbe essere tenuta ad avviare un procedimento e notificare tale richiesta all'ANC;

d) richiedere informazioni ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'articolo 139 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) e svolgere compiti ai sensi degli articoli da 125 a 138 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) nel contesto delle indagini sulle presunte violazioni di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013;

e) valutare se a un'ANC dovrebbe essere richiesto, ai sensi dell'articolo 136 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), di deferire un presunto reato alle autorità competenti per l'indagine e l'eventuale procedimento penale e notificare all'ANC tale richiesta.

2. BASE GIURIDICA

a) Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/1725 oppure articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e, in alcuni Stati membri, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, in combinato disposto con gli articoli 9, 10, 11 e 18 del regolamento (UE) n. 1024/2013;

b) Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/1725 oppure articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e, in alcuni Stati membri, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, in combinato disposto con l'articolo 113, paragrafo 3, e con gli articoli da 120 a 129, 134, 136 e 139 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

3. INTERESSATI

Possono essere trattati i dati personali relativi alle seguenti categorie di interessati:

a) personale del soggetto vigilato oggetto della procedura;

b) membri dell'organo di amministrazione del soggetto vigilato oggetto della procedura;

c) membri dell'organo di amministrazione dei soggetti che intendono acquisire una partecipazione qualificata nel soggetto vigilato;

d) candidati acquirenti di una partecipazione qualificata;

e) rappresentanti autorizzati del soggetto vigilato oggetto della procedura.

4. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Possono essere trattate le seguenti categorie di dati personali:

a) dati identificativi, quali nome, cittadinanza e firma;

b) dati di contatto, quali indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono;

c) dati professionali relativi all'istruzione, alla formazione e all'occupazione;

d) dati finanziari;

e) informazioni dettagliate sui (presunti) reati e sulle condanne penali.

ALLEGATO V

Ispezioni in loco dei soggetti vigilati significativi;

1. OGGETTO, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Nel contesto delle ispezioni in loco dei soggetti vigilati significativi, i dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) svolgimento di ispezioni in loco per effettuare indagini approfondite sui rischi, sui controlli dei rischi e sulla governance dei soggetti vigilati;

b) valutare i modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri, in particolare per quanto riguarda le metodologie, l'adeguatezza economica, i rischi, i controlli dei rischi e la governance;

c) effettuare verifiche della qualità delle attività per migliorare la trasparenza per quanto riguarda le esposizioni dei soggetti vigilati, anche in relazione all'adeguatezza delle valutazioni delle attività e delle garanzie e i relativi accantonamenti.

2. BASE GIURIDICA

a) Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 oppure articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e, in alcuni Stati membri, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), con l'articolo 6, paragrafo 4, e con gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) n. 1024/2013;

b) Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 oppure articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e, in alcuni Stati membri, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, in combinato disposto con gli articoli da 143 a 146 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

3. INTERESSATI

Possono essere trattati i dati personali relativi alle seguenti categorie di interessati:

a) membri del personale del soggetto vigilato;

b) azionisti del soggetto vigilato;

c) membri dell'organo di amministrazione del soggetto vigilato;

d) clienti del soggetto vigilato, loro garanti e parti collegate;

e) revisori esterni del soggetto vigilato;

f) prestatori di servizi e consulenti del soggetto vigilato;

g) personale delle istituzioni e degli organi dell'Unione e delle autorità nazionali e internazionali.

4. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Possono essere trattate le seguenti categorie di dati personali:

a) dettagli sui clienti del soggetto vigilato, quali:

i) dati identificativi, quali nome, numero di carta d'identità/passaporto, cittadinanza e firma;

ii) dati di contatto, quali indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono;

iii) situazione e attività finanziarie, quali informazioni relative al livello di reddito, alle spese, alle attività, ai debiti, ai derivati, agli impegni finanziari, al merito di credito, alla cronologia dei pagamenti, alle controversie e ai contenziosi con il soggetto vigilato, nonché agli indicatori complessivi di salute finanziaria;

iv) composizione della famiglia, caratteristiche degli alloggi, istruzione e informazioni e prospettive relative all'occupazione;

b) dettagli sui membri del personale, sugli azionisti e sui membri dell'organo di amministrazione del soggetto vigilato, quali:

   i) dati identificativi, quali nome, numero di carta d'identità/passaporto, cittadinanza e firma;

   ii) i dati di contatto, quali l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono;

   iii) attività finanziarie in relazione al soggetto vigilato, quali informazioni relative a remunerazione, attività, debiti, derivati e impegni finanziari;

   iv) esperienza lavorativa, qualifiche, formazione accademica;

c) dettagli su revisori esterni, prestatori di servizi e consulenti del soggetto vigilato e dettagli sul personale delle istituzioni e degli organi dell'Unione e delle autorità nazionali e internazionali, quali:

   i) dati identificativi, quali nome, numero di carta d'identità/passaporto, cittadinanza e firma;

   ii) dati di contatto, quali indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono;

   iii) descrizione dei rapporti personali dei parenti stretti dell'interessato con i membri dell'organo di amministrazione e/o i responsabili delle principali funzioni aziendali del soggetto vigilato, della sua impresa madre o delle sue filiazioni, nonché descrizione dei rapporti professionali e finanziari dell'interessato con il soggetto vigilato, la sua impresa madre o le sue filiazioni.

ALLEGATO VI

Sorveglianza della vigilanza dei soggetti vigilati meno significativi

1. OGGETTO, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Nel contesto della sorveglianza della vigilanza dei soggetti vigilati meno significativi, i dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) valutare se le ANC stiano applicando in modo coerente standard di vigilanza di elevata qualità e verificare se situazioni comparabili portino a risultati comparabili in tutto l'MVU;

b) ricevere dalle ANC notifiche ex ante ed ex post sulle procedure di vigilanza rilevanti e sui progetti di decisione riguardanti i soggetti vigilati meno significativi ad alto impatto e ad alto rischio e consigliare alle ANC di valutare ulteriormente specifici aspetti di tali procedure;

c) ricevere notifiche dalle ANC in relazione a circostanze specifiche;

d) effettuare analisi tematiche per fornire informazioni mirate sulla vigilanza da parte delle ANC in relazione ad aree di rischio definite a livello di singoli soggetti vigilati meno significativi o di classi di soggetti vigilati meno significativi simili, al fine di garantire una vigilanza di qualità elevata;

e) partecipare a ispezioni in loco presso soggetti vigilati meno significativi al fine di promuovere la comprensione da parte della BCE della conduzione della vigilanza delle ANC.

2. BASE GIURIDICA

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 oppure articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e, in alcuni Stati membri, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

3. INTERESSATI

Possono essere trattati i dati personali relativi alle seguenti categorie di interessati:

a) personale di soggetti vigilati meno significativi;

b) membri dell'organo di amministrazione, clienti e relativi garanti, azionisti e creditori, prestatori di servizi, consulenti e revisori esterni di soggetti vigilati meno significativi;

c) personale o rappresentanti di associazioni bancarie;

d) personale delle istituzioni e degli organi dell'Unione e autorità nazionali e internazionali.

4. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Possono essere trattate le seguenti categorie di dati personali:

a) dati identificativi, quali nome, numero di carta d'identità/passaporto, cittadinanza e firma;

b) dati di contatto, quali indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono;

c) dati professionali relativi all'istruzione, alla formazione, all'occupazione e ad altre posizioni ricoperte dalla persona nominata in una procedura di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità e dai membri dell'organo di amministrazione del soggetto vigilato presso il quale è effettuata la nomina;

d) dati professionali relativi a qualsiasi altra attività commerciali dell'esponente nominato in una procedura di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità;

e) dati finanziari dell'esponente nominato in una procedura di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità;

f) dettagli sui precedenti penali e informazioni su indagini e procedimenti penali, procedimenti civili e amministrativi pertinenti e azioni disciplinari, compresa l'interdizione dalla funzione di amministratore di una società, procedure di fallimento, di insolvenza e procedure analoghe;

g) descrizione dei rapporti personali di parenti stretti dell'esponente nominato in una procedura di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità con altri membri dell'organo di amministrazione e/o responsabili delle principali funzioni aziendali del soggetto vigilato nel quale è effettuata la nomina, della sua impresa madre oppure delle sue controllate, nonché dei rapporti professionali e finanziari con il soggetto vigilato nel quale è effettuata la nomina, con la sua impresa madre oppure con le sue controllate;

h) informazioni in merito al fatto che un'altra autorità competente abbia già effettuato una valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità e informazioni relative all'esito di tale valutazione;

i) osservazioni da parte del personale della BCE o del personale delle ANC in merito alle prestazioni dell'esponente nominato nel suo ruolo attuale o in qualsiasi ruolo precedente che possano avere un impatto sulla procedura di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità in corso;

j) informazioni sulla condotta dell'esponente nominato nel suo ruolo attuale che possono essere pertinenti nel contesto delle nuove valutazioni.

ALLEGATO VII

Vigilanza dei soggetti vigilati meno significativi

1. OGGETTO, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Nel contesto della vigilanza prudenziale dei soggetti vigilati meno significativi, i dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) assicurare che i soggetti vigilati meno significativi rispettino la pertinente normativa dell'Unione, compreso il suo recepimento a livello nazionale, imponendo requisiti prudenziali in materia di i) fondi propri, cartolarizzazione, limiti alle grandi esposizioni, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e divulgazione al pubblico di informazioni su tali questioni nonché ii) governance, compresi processi di gestione del rischio, meccanismi di controllo interno, politiche e prassi di remunerazione e processi interni di valutazione dell'adeguatezza del capitale e della liquidità efficaci, compresi i modelli basati sui rating interni;

b) effettuare analisi prudenziali e prove di stress per determinare se i soggetti vigilati meno significativi soddisfino i pertinenti requisiti della normativa dell'Unione e, sulla base di tale analisi prudenziale, imporre ai soggetti vigilati meno significativi requisiti specifici e altre misure;

c) esercitare la vigilanza a livello consolidato sulle imprese madri di soggetti vigilati meno significativi stabilite in uno degli Stati membri partecipanti, comprese le società di partecipazione finanziaria (mista), e partecipare alla vigilanza su base consolidata, anche in collegi delle autorità di vigilanza, fatta salva la partecipazione delle ANC a tali collegi in qualità di osservatori, sulle imprese madri non stabilite in uno degli Stati membri partecipanti;

d) svolgere compiti di vigilanza in relazione ai piani di risanamento e all'intervento precoce;

e) svolgimento di ispezioni in loco presso soggetti vigilati meno significativi;

f) esercitare, nei confronti di soggetti vigilati meno significativi, poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale, tra cui l'approvazione di acquisizioni, da parte di soggetti vigilati meno significativi, di partecipazioni in un ente non creditizio o in un ente creditizio al di fuori dell'Unione, fusioni o scissioni di enti creditizi, l'acquisizione o la vendita di attività o passività, modifiche dello statuto degli enti creditizi, la nomina di revisori esterni, richieste di informazioni e relazioni specifiche da parte di revisori esterni, progetti di esternalizzazione, operazioni in paesi terzi, l'esercizio di poteri nei confronti degli azionisti, la concessione o la limitazione di crediti a parti correlate, decisioni strategiche e la costituzione di gruppi bancari cooperativi;

g) esercitare, nei confronti dei soggetti vigilati meno significativi, i poteri di vigilanza conferiti alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, come recepiti nella normativa nazionale.

2. BASE GIURIDICA

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 oppure articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e, in alcuni Stati membri, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), d), g) e i), nonché con l'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

3. INTERESSATI

Possono essere trattati i dati personali relativi alle seguenti categorie di interessati:

a) personale di soggetti vigilati meno significativi;

b) membri dell'organo di amministrazione, clienti e loro garanti, azionisti e creditori, prestatori di servizi, consulenti e revisori esterni di soggetti vigilati meno significativi;

c) personale o rappresentanti di associazioni bancarie;

d) personale delle istituzioni e degli organi dell'Unione e autorità nazionali e internazionali;

e) altri terzi, quali i soggetti che presentano reclami o richieste di informazioni riguardanti un soggetto vigilato meno significativo;

f) rappresentanti autorizzati di un esponente nominato in una procedura di verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità.

4. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Possono essere trattate le seguenti categorie di dati personali:

a) dati identificativi, quali nome, numero di carta d'identità/passaporto, cittadinanza e firma;

b) dati di contatto, quali indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono;

c) dati professionali relativi all'istruzione, alla formazione, all'occupazione e ad altre cariche ricoperte dall'esponente nominato in una procedura di verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità e dai membri dell'organo di amministrazione del soggetto vigilato nel quale è effettuata la nomina;

d) dati professionali relativi a qualsiasi altra attività commerciali dell'esponente nominato in una procedura di verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità;

e) dettagli sui precedenti penali e informazioni su indagini e procedimenti penali, procedimenti civili e amministrativi pertinenti e azioni disciplinari, compresa l'interdizione dalla funzione di amministratore di una società, procedure di fallimento, di insolvenza e procedure analoghe;

f) dettagli finanziari dell'esponente nominato;

g) descrizione dei rapporti personali di parenti stretti dell'esponente nominato in una procedura di verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità con altri membri dell'organo di amministrazione e/o responsabili delle principali funzioni aziendali del soggetto vigilato nel quale è effettuata la nomina, della sua impresa madre oppure delle sue controllate, nonché dei rapporti professionali e finanziari con il soggetto vigilato nel quale è effettuata la nomina, con la sua impresa madre oppure con le sue controllate;

h) informazioni in merito al fatto che un'altra autorità competente abbia già effettuato una valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità e informazioni sull'esito di tale valutazione;

i) osservazioni da parte del personale della BCE o delle ANC in merito alle prestazioni dell'esponente nominato nel suo ruolo attuale o in qualsiasi ruolo precedente che possano avere un impatto sulla procedura di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità in corso;

j) informazioni sulla condotta dell'esponente nominato nel suo ruolo attuale che possano essere rilevanti nel contesto delle rivalutazioni;

k) informazioni finanziarie, ad esempio nel contesto di una revisione delle pratiche creditizie di un cliente della banca o nel contesto di un prestito a un membro dell'organo di amministrazione quando è necessaria un'approvazione preventiva;

l) registrazione sonora della voce dell'esponente nominato in una procedura di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità.